



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 1

PSR PUGLIA

2014-2020

CCI 2014IT06RDRP020

.....

**ESITI CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI
SORVEGLIANZA PSR PUGLIA 2014-2020 AVVIATA IN
DATA 29.01.2021 CON NOTA N. 144**

.....

Febbraio 2020



1. § 8.1. lett. ae) Utilizzo di strumenti finanziari – Modifiche operative dei Fondi di Garanzia

1.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Puglia

In riferimento alle modifiche proposte, siamo ad indicare una strada alternativa ai contenuti della stessa inerente le misure finanziarie. In particolare la proposta di modifica degli strumenti finanziari e l'attivazione dei fondi FEI di garanzia, giustificato dal fallimento della misura gestita dall'assessorato attraverso i confidi, non fa tesoro delle motivazioni dello stesso fallimento, che ha portato alla revoca, in un caso consensuale. Il bando, come più volte fatto presenterei le modalità previste, contrariamente alle misure finanziarie gestite dall'assessorato allo sviluppo economico, i cui risultati sia in termini di efficacia della misura, quello di aiutare e sostenere le imprese, che di un "salvagente" per accelerare la spesa, questione di cui abbiamo estremo bisogno sono stati estremamente soddisfacenti. Tanto che le risorse già utilizzate per le garanzie sono state poi riutilizzate anche per il credito diretto. Pertanto a nostro parere andrebbero semplicemente previste le stesse misure, in particolare garanzie e tranced cover.

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Osservazioni e proposta di modifica

~~Inoltre, si prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.~~

La revoca dei due Confidi assegnatari del Bando, necessita di procedere alla verifica delle condizioni per assegnazione al terzo concorrente, partecipante alla gara.

Motivi della proposta. Si tratta del soggetto che ha offerto la maggiore quota di cofinanziamento(1 a 1) e che ha dimostrato la maggiore esperienza, in particolare nel settore primario. Come già evidenziato al momento dell'avviso pubblico, la formulazione dei requisiti soggettivi e dei punteggi ha di fatto avvantaggiato, soggetti già in difficoltà, con costi fuori mercato e altri con scarsa esperienza specifica nel settore, in particolare quello primario. Tutto ciò ha portato al fallimento dell'iniziativa. Lo strumento è strategico e non va rimosso per le inefficienze dei soggetti selezionati. Si ritiene pertanto necessario procedere al mantenimento di una quota finanziaria anche in considerazione che le misure di riferimento attualmente hanno gravi difficoltà di spesa.

Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una più efficace risposta alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, favorendo il trasferimento di liquidità alle imprese agricole e agroalimentari. Inoltre,

~~la presa d'atto della mancata attuazione del "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", consentirà di riallocare le relative risorse nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle rispettive misure, a favore degli interventi sostenuti mediante altre forme di sostegno (sovvenzioni).~~

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

1.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna.

1.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

Il fondo di garanzia a prima richiesta ha registrato uno scarso interesse da parte degli intermediari finanziari, soprattutto a causa degli obblighi di trasferimento del beneficio della garanzia PSR al destinatario finale, previsti nell'Accordo di finanziamento e recepiti dalla normativa comunitaria. Dopo circa due anni dalla stipula dell'accordo di finanziamento, infatti, nessuna garanzia risultava rilasciata per prestiti connessi agli investimenti delle misure PSR. Nella fase attuale della crisi pandemica, inoltre, l'introduzione a livello statale di imponenti misure di emergenza rappresentate anche da fondi di garanzia pubblici con assenza di commissioni a carico dei beneficiari, di fatto, rende superato e non appetibile lo strumento finanziario confidi.

Si evidenzia, infine, che il PSR Puglia prevede già un efficace strumento di garanzia di portafoglio con tranches di rischio junior e senior, per incrementare la leva finanziaria mediante investitori esterni. Questo strumento è rappresentato dalla Garanzia Agri Italia del FEI, in fase di attuazione.

Pertanto, per le predette motivazioni, le proposte avanzate da CNA-Puglia e COPAGRI-Puglia in questa fase di attuazione del Programma e alla luce del contesto generale, non sono accoglibili.

2. Operazione 4.1.A – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

2.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare l'operatività dello strumento finanziario Piattaforma Agri Italia del FEI alle novità introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante scollegato dagli investimenti, al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica. Inoltre, si prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

Titolo modifica

Per il § 8.2.4.3.1.4 *Beneficiari* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE [....]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

[....]

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

Nel caso di garanzie concesse per favorire l'accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla

crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al 31/12/2019.

[....]

Si condivide la proposta.

Per il § 8.2.4.3.1.5 *Costi ammissibili* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.

Si condivide la proposta .

Titolo modifica

Per il § 8.2.4.3.1.6 *Condizioni di ammissibilità* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

Si condivide la proposta

Per il § 8.2.4.3.1.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

~~Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.~~

Non si condivide la modifica e si chiede il ripristino del testo.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Recepire le novità intercorse con l'approvazione del Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 e n. 460 del 30 marzo 2020. L'epidemia COVID-19 e lo shock economico innescati da questa emergenza ha determinato la necessità di adeguate misure per fornire una risposta immediata alle imprese. La modifica ha lo scopo di allineare l'operatività dello strumento finanziario FEI alle modifiche introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica. Le modifiche introdotte eliminano l'obbligo di collegare il sostegno al capitale circolante alle operazioni di investimento, e quindi si elimina anche l'obbligo di presentare giustificativi basati su piani aziendali o documenti equivalenti, nonché prove che dimostrino che è stato utilizzato per lo scopo previsto. Inoltre, la modifica prevede la possibilità di sostenere le imprese in difficoltà a seguito dei danni subiti nel contesto dell'epidemia COVID-19.

Si propongono le seguenti modifiche

~~Inoltre, si conforma il testo della scheda dell'operazione 4.1.A alla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.~~ **La revoca dei due Confidi assegnatari del Bando nel corso dell'anno 1020, necessità di procedere alla verifica delle condizioni per assegnazione al terzo concorrente, partecipante alla gara.**

Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una più efficace risposta alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, favorendo il trasferimento di liquidità alle imprese agricole e agroalimentari. ~~Inoltre, il testo della scheda dell'operazione 4.1.A risulta coerente con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta.~~

E' necessario verificare l'interesse del terzo concorrente partecipante alla gara.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

2.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna.

2.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

Il fondo di garanzia a prima richiesta ha registrato uno scarso interesse da parte degli intermediari finanziari, soprattutto a causa degli obblighi di trasferimento del beneficio della garanzia PSR al destinatario finale, previsti nell'Accordo di finanziamento e recepiti dalla normativa comunitaria. Dopo circa due anni dalla stipula dell'accordo di finanziamento, infatti, nessuna garanzia risultava rilasciata per prestiti connessi agli investimenti delle misure PSR. Nella fase attuale della crisi pandemica, inoltre, l'introduzione a livello statale di imponenti misure di emergenza rappresentate anche da fondi di garanzia pubblici con assenza di commissioni a carico dei beneficiari, di fatto, rende superato e non appetibile lo strumento finanziario confidi.

Pertanto, per le predette motivazioni, la proposta avanzata da COPAGRI-Puglia in questa fase di attuazione del Programma e alla luce del contesto generale, non è accoglibile.

3. Operazione 4.1.B – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

3.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare il testo della scheda dell'operazione con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

Per il § 8.2.4.3.2.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

~~Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato~~

~~all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.~~

Non si condivide la modifica e si chiede il ripristino del testo.

Si propongono le seguenti modifiche

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

~~Si conferma il testo della scheda dell'operazione 4.1.B alla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.~~

La revoca dei due Confidi assegnatari del Bando nel corso dell'anno 2020, necessità di procedere alla verifica delle condizioni per assegnazione al terzo concorrente, partecipante alla gara.

Effetti previsti dalla modifica

~~Le previsioni del testo della scheda dell'operazione 4.1.B risulta coerente con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta.~~

E' necessario verificare l'interesse del terzo concorrente partecipante alla gara.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

3.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna

3.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

Il fondo di garanzia a prima richiesta ha registrato uno scarso interesse da parte degli intermediari finanziari, soprattutto a causa degli obblighi di trasferimento del beneficio della garanzia PSR al destinatario finale, previsti nell'Accordo di finanziamento e recepiti dalla normativa comunitaria. Dopo circa due anni dalla stipula dell'accordo di finanziamento, infatti, nessuna garanzia risultava rilasciata per prestiti connessi agli investimenti delle misure PSR. Nella fase attuale della crisi pandemica, inoltre, l'introduzione a livello statale di imponenti misure di emergenza rappresentate anche da fondi di garanzia pubblici con assenza di commissioni a carico dei beneficiari, di fatto, rende superato e non appetibile lo strumento finanziario confidi.

Pertanto, per le predette motivazioni, la proposta avanzata da COPAGRI-Puglia in questa fase di attuazione del Programma e alla luce del contesto generale, non è accoglibile.

4. Operazione 4.1.C – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

4.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare le previsioni contenute nel testo dell'operazione 4.1.C con quelle dell'operazione 4.1.A, che ha medesima focus area di pagamento. Si prende atto, inoltre, della nuova operatività dello strumento finanziario Piattaforma Agri Italia del FEI in conseguenza delle modifiche introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante scollegato dagli investimenti, al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica.

Per il § 8.2.4.3.3.2 *Tipo di sostegno* è proposta la modifica della parte finale del paragrafo di seguito, inserendo la frase di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

Si condivide la proposta .

Per il § 8.2.4.3.3.4 *Beneficiari* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

Possono essere beneficiari gli olivicoltori/agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n° 1307/2013, sia come imprenditori agricoli singoli sia come Associazioni di agricoltori.

PROPOSTA DI MODIFICA

Possono essere beneficiari gli olivicoltori/agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n° 1307/2013, sia come imprenditori agricoli singoli sia come Associazioni di agricoltori.

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

Nel caso di garanzie concesse per favorire l'accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al 31/12/2019.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell'accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale

Si condivide la proposta .

Per il § 8.2.4.3.3.5 *Costi ammissibili* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni

immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro

Si condivide la proposta.

Per il § 8.2.4.3.3.6 *Condizioni di ammissibilità* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

PROPOSTA DI MODIFICA

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19

Si condivide la proposta.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

4.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna

4.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

La proposta di modifica avanzata è confermata.

5. Sottomisura 4.2 – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

5.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare l'operatività dello strumento finanziario Piattaforma Agri Italia del FEI alle novità introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante scollegato dagli investimenti, al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica. Inoltre, si prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, e le imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, e le imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

Nel caso di garanzie concesse per favorire l'accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al 31/12/2019.

Si condivide la proposta .

Per il § 8.2.4.3.4.5 *Costi ammissibili* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

Acquisto di macchinari ed attrezzature

- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.

Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.

Si condivide la proposta .

Per il § 8.2.4.3.4.6 *Condizioni di ammissibilità* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19 .

Si condivide la proposta.

Per il § 8.2.4.3.4.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

~~Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie – GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione~~

Non si condivide la modifica e si chiede il ripristino del testo.

Si propongono le seguenti modifiche

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Recepire le novità intercorse con l'approvazione del Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 e n. 460 del 30 marzo 2020. L'epidemia COVID-19 e lo shock economico innescati da questa emergenza ha determinato la necessità di adeguate misure per fornire una risposta immediata alle imprese. La modifica ha lo scopo di allineare l'operatività dello strumento finanziario FEI alle modifiche introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica. Le modifiche introdotte eliminano l'obbligo di collegare il sostegno al capitale circolante alle operazioni di investimento, e quindi si elimina anche l'obbligo di presentare giustificativi basati su piani aziendali o documenti equivalenti, nonché prove che dimostrino che è stato utilizzato per lo scopo previsto. Inoltre, la modifica prevede la possibilità di sostenere le imprese in difficoltà a seguito dei danni subiti nel contesto dell'epidemia COVID-19.

~~Inoltre, si conforma il testo della scheda della sottomisura 4.2 alla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento~~

La revoca dei due Confidi assegnatari del Bando nel corso dell'anno 2020, necessità di procedere alla verifica delle condizioni per assegnazione al terzo concorrente, partecipante alla gara.

Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una più efficace risposta alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, favorendo il trasferimento di liquidità alle imprese agricole e agroalimentari. ~~Inoltre, il testo della scheda della sottomisura 4.2 risulta coerente con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta.~~

E' necessario verificare l'interesse del terzo concorrente partecipante alla gara.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

5.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna

5.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

Il fondo di garanzia a prima richiesta ha registrato uno scarso interesse da parte degli intermediari finanziari, soprattutto a causa degli obblighi di trasferimento del beneficio della garanzia PSR al destinatario finale, previsti nell'Accordo di finanziamento e recepiti dalla normativa comunitaria. Dopo circa due anni dalla stipula dell'accordo di finanziamento, infatti, nessuna garanzia risultava rilasciata per prestiti connessi agli

investimenti delle misure PSR. Nella fase attuale della crisi pandemica, inoltre, l'introduzione a livello statale di imponenti misure di emergenza rappresentate anche da fondi di garanzia pubblici con assenza di commissioni a carico dei beneficiari, di fatto, rende superato e non appetibile lo strumento finanziario confidi.

Pertanto, per le predette motivazioni, la proposta avanzata da COPAGRI-Puglia in questa fase di attuazione del Programma e alla luce del contesto generale, non è accoglibile.

6. Sottomisura 6.4 – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

6.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare il testo della scheda della sottomisura con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

Per il § 8.2.6.3.2.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR (aliquota di sostegno 50%, in regime "de minimis")

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

~~Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR (aliquota di sostegno 50%, in regime "de minimis")~~

Non si condivide la modifica e si chiede il ripristino del testo.

Si propongono le seguenti modifiche

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si conforma il testo della scheda della sottomisura 6.4 alla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

E' necessario verificare l'interesse del terzo concorrente partecipante alla gara.

Effetti previsti dalla modifica

~~Le previsioni del testo della scheda della sottomisura 6.4 risulta coerente con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta.~~

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

6.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna

6.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

Il fondo di garanzia a prima richiesta ha registrato uno scarso interesse da parte degli intermediari finanziari, soprattutto a causa degli obblighi di trasferimento del beneficio della garanzia PSR al destinatario finale, previsti nell'Accordo di finanziamento e recepiti dalla normativa comunitaria. Dopo circa due anni dalla stipula dell'accordo di finanziamento, infatti, nessuna garanzia risultava rilasciata per prestiti connessi agli investimenti delle misure PSR. Nella fase attuale della crisi pandemica, inoltre, l'introduzione a livello statale di imponenti misure di emergenza rappresentate anche da fondi di garanzia pubblici con assenza di commissioni a carico dei beneficiari, di fatto, rende superato e non appetibile lo strumento finanziario confidi.

Pertanto, per le predette motivazioni, la proposta avanzata da COPAGRI-Puglia in questa fase di attuazione del Programma e alla luce del contesto generale, non è accoglibile.

7. Sottomisura 19.2 – Riduzione dell'importo minimo SSL

7.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Modifica proposta del testo del PSR

E' proposta la modifica dell'importo minimo delle SSL per consentire l'attuazione dei Piani di azione anche nel caso in cui, nell'ipotesi di eventuali economie di spesa o revoche/rinunce di singoli interventi, anche in considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dagli effetti delle misure contenitive legate al Covid-19, resti comunque confermata la coerenza/efficacia degli interventi realizzati rispetto alla SSL approvata dall'Autorità di Gestione.

Per il § 8.2.15.3.2.1 *Descrizione del tipo di intervento* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

.]

La dotazione finanziaria per ciascuna SSL relativamente al finanziamento FEASR sarà compresa tra un minimo di 4 MEURO ed un massimo di 12 MEURO.

[....]

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

La dotazione finanziaria per ciascuna SSL relativamente al finanziamento FEASR sarà compresa tra un minimo di 3 MEURO ed un massimo di 12 MEURO

Si condivide la proposta.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

7.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna

7.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

La proposta di modifica avanzata è confermata.

8. § 10 Piano di finanziamento – Modifica indicazione importi per Strumenti finanziari

8.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

La modifica prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell’anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento. Le relative risorse sono riallocate nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle rispettive misure, a favore degli interventi sostenuti mediante altre forme di sostegno (sovvenzioni).

Per il § 10.3.4 M04 - *Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)* è proposta la modifica di seguito indicata:

(.....)

Non si condivide la modifica e si chiede di condizionare la proposta della nuova tabella alla verifica dell'accettazione del terzo partecipante alla gara. In caso di accoglimento sarà assegnata al nuovo soggetto gestore del Fondo l'importo di 1,75 Meuro, come previsto per il primo classificato.

Inoltre le risorse residue concorrono alla dotazione finanziaria della misura 21.2 _sostegno alle imprese agricole Sottomisura M21.2 B sostegno agli agricoltori del comparto zootecnico da latte per un importo di spesa pubblica complessiva di 3.500.000,00 euro.

(.....)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

~~La modifica deriva dalla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell’anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento. Per lo strumento finanziario in fase programmatica erano accantonati 5 milioni di euro di fondi pubblici, di cui € 3.025.000,00 FEASR, ripartiti nell’ambito della Misura 4, € 2.510.750,00, e Misura 6 € 514.250,00.~~

~~Lo stanziamento iniziale del Fondo in fase di avvio ammontava ad euro 3.000.000 di quota pubblica, di cui 1,75 Meuro in gestione al confidi posizionato al primo posto della graduatoria e 1,25 Meuro per il confidi posizionato al secondo posto. Per il soggetto gestore della quota maggiore del Fondo (1,75 Meuro), la revoca è derivata dalla cessazione dell’operatività e dalla conseguente perdita del requisito essenziale di~~

~~partecipazione alla procedura di selezione pubblica, ovvero l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ex art. 106 Testo Unico Bancario. Per il secondo confidi, invece, sono emerse criticità nel corso dell'attuazione correlate allo scarso interesse dimostrato da parte degli intermediari finanziari, soprattutto a causa degli obblighi di trasferimento del beneficio della garanzia pubblica al destinatario finale, previsti nell'Accordo di finanziamento e traslati dalla normativa comunitaria. Per tali motivazioni l'AdG e il confidi hanno deciso di sciogliere in via consensuale ed anticipata il vincolo contrattuale insorto.~~

Il secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento. Per lo strumento finanziario in fase programmatica erano accantonati 5 milioni di euro di fondi pubblici, di cui **€ 3.025.000,00 FEASR**, ripartiti nell'ambito della Misura 4, € 2.510.750,00, e Misura 6 € 514.250,00.

E' necessario verificare l'interesse del terzo concorrente partecipante alla gara. Non si comprende come mai l'Amministrazione non ha monitorato da subito le attività dei 2 soggetti aggiudicatari, viste le problematiche già evidenti al momento della presentazione della domanda. Per uno dei soggetti 2 bilanci in passivo e tariffe fuori mercato, la scarsa esperienza nel settore agricolo primario del secondo. Inoltre entrambi hanno formulato proposte di cofinanziamento molto inferiori al soggetto entrato come terzo in graduatoria. Si ricorda che alcune di queste osservazioni sono state anche oggetto di una nota all'ANAC.

Si ritiene che il fallimento dell'iniziativa, ritenuta strategica, sia da attribuire principalmente alla formulazione del bando ed alle modalità di selezione e valutazione della gara.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

8.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna

8.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

Il fondo di garanzia a prima richiesta ha registrato uno scarso interesse da parte degli intermediari finanziari, soprattutto a causa degli obblighi di trasferimento del beneficio della garanzia PSR al destinatario finale, previsti nell'Accordo di finanziamento e recepiti dalla normativa comunitaria. Dopo circa due anni dalla stipula dell'accordo di finanziamento, infatti, nessuna garanzia risultava rilasciata per prestiti connessi agli investimenti delle misure PSR. Nella fase attuale della crisi pandemica, inoltre, l'introduzione a livello statale di imponenti misure di emergenza rappresentate anche da fondi di garanzia pubblici con assenza di commissioni a carico dei beneficiari, di fatto, rende superato e non appetibile lo strumento finanziario confidi.

Quanto alle risorse finanziarie necessarie all'eventuale adozione di altre misure di emergenza, come ad esempio la M21 dedicata al comparto zootecnico, in occasione della proposta di modifica finalizzata alla sua introduzione, l'Autorità di Gestione valuterà la migliore soluzione possibile per la quantificazione delle risorse necessarie e la conseguente modifica del Piano finanziario del PSR, anche alla luce dello stato di attuazione delle misure e degli impegni vincolanti già assunti.

Pertanto, per le predette motivazioni, la proposta avanzata da COPAGRI-Puglia in questa fase di attuazione del Programma e alla luce del contesto generale, non è accoglibile.

9. § 10 Piano di finanziamento – Spostamento risorse dalle Misure 8 e 10, alla Misura 11

9.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Modifica proposta del testo del PSR

La modifica proposta si rende necessaria per incrementare la dotazione finanziaria della Misura 11 e consentire, in conseguenza, di completare l'attuazione dei pagamenti in coerenza con gli impegni giuridicamente vincolanti già assunti, superando il limite dell'attuale stanziamento del PF totalmente assorbita dai pagamenti già effettuati al 31/12/2020.

er il § 10.3.8 M08 - *Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)* è proposta la modifica di seguito indicata:

(.....)

Si condivide la proposta di modifica.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

9.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna

9.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

La proposta di modifica avanzata è confermata.

10. §11 Piano di indicatori – Modifiche indicatori di output delle Misure 8, 10, 11

10.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

Modifica proposta del testo del PSR

La modifica proposta è dovuta alla necessità di rendere coerenti alcuni indicatori di output che sono direttamente condizionati rispetto alle modifiche al Piano di finanziamento introdotte per incrementare la dotazione finanziaria della Misura 11.

(.....)

Si condivide la proposta di modifica.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

10.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna

10.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

La proposta di modifica avanzata è confermata.

11. § 19 Disposizioni transitorie – Modifica dei termini di conclusione e della tabella di spesa

11.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

La modifica consiste nell'aggiornamento dei fabbisogni di spesa stimati per la conclusione degli interventi in transizione dalla Programmazione 2007/2013 a seguito di monitoraggio sullo stato di attuazione. Inoltre, è prorogato a fine anno 2021 il termine per la conclusione degli interventi, in conseguenza delle difficoltà oggettive dovute all'emergenza pandemica Covid-19, fatte salve le verifiche dello stato di avanzamento dei singoli progetti, alla data del 31 dicembre 2020.

Per il § 19.1 *Descrizione delle condizioni transitorie per misura* sono introdotte le modifiche di seguito indicate.

(.....)

Per il § 19.2 *Tabella di riporto indicativa* la modifica consiste nell'aggiornamento degli importi delle misure così come indicati nel predetto paragrafo.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica delle somme stanziata è conseguente a alle verifiche di monitoraggio effettuate sullo stato di avanzamento dei progetti ammessi alla transizione e dei relativi fabbisogni a saldo.

Si osserva che a fronte di una spesa complessiva stimata di **126.651.875,00** milioni si prevede una riduzione a **105.072.293,35** con una riduzione di circa **21.579.581** di quota FEASR. Ora nelle tabelle finanziarie non è stata riportata una riassegnazione degli importi generati in economia se ne chiede il motivo.

CIA Agricoltori Italiani - Puglia

Esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

11.2 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nessuna.

11.3 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

Si fa presente che il Piano finanziario del PSR capitolo 10, per misura e focus area, indica gli importi complessivi FEASR stanziati all'interno del Programma, comprese le somme stimate per le norme della transizione del paragrafo 19. Di conseguenza, le economie registrate nella tabella 19.2, non incidono sulle dotazioni delle rispettive misure indicate nel capitolo 10.

12. Altri pareri/osservazioni

12.1 PARERI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia

MODIFICA PROPOSTA

INTRODUZIONE NUOVA MISURA

21.2 _sostegno alle imprese agricole

Sottomisura M21.2 B sostegno agli agricoltori del comparto zootecnico da latte

Descrizione e tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha colpito in misura maggiore le imprese agricole del comparto zootecnico a causa della pandemia da COVID-19. Per le prime la totale chiusura del canale di vendita Horeca e le limitazioni alle esportazioni nel periodo di lockdown hanno determinato una significativa contrazione del fatturato.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo delle imprese agricole del comparto zootecnico del settore latte, colpite dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la continuità dell'attività aziendale.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo determinato in base al danno subito dalle imprese agricole beneficiarie.

Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);

Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 "State Aid SA.57021";

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis e smi.

Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.163 del 13.07.2020

Beneficiari

I beneficiari della presente sottomisura sono le aziende zootecniche bovine e bufaline del settore latte

Costi ammissibili

Non pertinente

Condizioni di ammissibilità

1. Attività contraddistinta dai codici ATECO 01. 41.00. allevamento di bovini e bufale da latte,
2. Essere agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.1307/2013
3. Regolarità contributiva (legge 27 dicembre 2006 n.296 e s.m.i.)
4. Iscrizione Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano i criteri di selezione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.1307/2013

Importi e aliquote di sostegno

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è di 1.500 euro .

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, il contributo verrà ridotto in modo lineare in base all'entità delle risorse disponibili.

Verificabilità e controllabilità delle misure di intervento

Rischio/rischi inerenti l'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

Le analisi svolte si sono basate su dati del Ministero della Salute relativi, al numero delle aziende zootecniche e alla consistenza dei capi aziendali. Mentre per i dati della produzione si sono riportati dalla Banca dati della AIA. Il comparto zootecnico da latte bovino-bufalino pugliese è composto da 2612 aziende attive al 30.9.2020 con più di 6 capi bovini-bufalini_ il 31.12.2019 erano 2.599 dati BDN- ASL (*questi dati sono aggiornati mensilmente per finalità statistiche, ma dispongono dei dati in tempo reale per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica dei Servizi sanitari zootecnici.*).

Il settore del latte bovino nel 2019 ha una consistenza di **80.995 capi**, la resa media è di circa **8.224 kg /anno** vacca (dato della banca dati AIA sui capi controllati). La media aziendale relativa alla consistenza zootecnica è di 36 capi (*escludendo le aziende con meno di 6 capi*).

gran parte della produzione circa il 90% viene conferito a caseifici per la produzione di formaggi o a strutture che lavorano e commercializzano in prevalenza latte fresco di AQ.

Durante il lockdown, le strutture hanno comunicato unilateralmente una riduzione del prezzo da 40 a 35 centesimi/Kg e in molti casi con una riduzione dei ritiri del 20%. La sola riduzione del prezzo ha comportato una riduzione media di oltre 1.500 euro per azienda, a cui si deve sommare un aumento dei costi dovuti agli adempimenti imposti dalla normativa Covid19 sull'organizzazione del lavoro in stalla.

Nei 4 mesi (marzo-giugno) interessati dalle limitazioni il danno dovuto ai mancati ritiri ammonta a circa al 5% del totale della produzione annuale di latte.

Il totale complessivo sul valore della produzione passa da 26.645.760.000 euro (2019) all'attuale previsto di 22.149.855.000 euro per un totale di mancate entrate di oltre 4,5 milioni.

La perdita di reddito calcolata su un'azienda media di 36 capi va da 1.500 a 2.000 oltre ai maggiori costi sostenuti.

Pertanto secondo i dati e le analisi effettuate si ritiene che il riconoscimento di una perdita di reddito media di 1.500 euro quale dato prudenziale porta a concludere che l'importo erogato con la presente sottomisura non eccede le perdite sofferte dalle aziende.

La attuazione della sottomisura non presenta un rischio di sovracompensazione con il sostegno concedibile nell'ambito dello "State Aid SA.57021" con base giuridica nella Deliberazione di Giunta regionale della Puglia per gli aiuti in favore degli operatori del settore della produzione di latte ed erogato a seguito dell'avviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 156 del 7 luglio 2020. Il provvedimento riconosce un importo medio di circa 13 euro a capo (dotazione di 1.000.000 euro)

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per tutti esistono banche dati ufficiali che consentono la verifica e il controllo in tempo reale.

Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a

basso rischio errore. Deliberazione di Giunta regionale della Puglia per gli aiuti in favore degli operatori del settore della produzione di latte ed erogato a seguito dell'avviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 156 del 7 luglio 2020, non presenta un rischio di sovracompensazione con il sostegno concedibile nell'ambito dello "State Aid SA.57021.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative della sottomisura.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

Rischio/rischi inerenti l'attuazione della misura

I rischi sono dettagliati nella descrizione riportata nella tipologia di intervento

Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto riportato nella descrizione della tipologia di intervento

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno se del caso

Non pertinente

Dotazione Finanziaria

(.....)

8. § 10 Piano di finanziamento – Modifica indicazione importi per Strumenti finanziari

Modifica proposta del testo del PSR (.....)

Inoltre le risorse residue concorrono alla dotazione finanziaria della misura 21.2 _sostegno alle imprese agricole Sottomisura M21.2 B sostegno agli agricoltori del comparto zootecnico da latte per un importo di spesa pubblica complessiva di 3.500.000,00 euro.

Motivi della proposta

Nel corso della procedura scritta avviata il 13.10.2020, che ha introdotto la misura 21, questa Organizzazione ha presentato la scheda relativa al comparto zootecnico bovino/bufalino da latte.

La motivazione del mancato accoglimento, ovvero l'irricevibilità della proposta è stata attribuita all'assenza della proposta finanziaria, oggi inserita.

12.2 ESITI PARERI/OSSERVAZIONI

La presente osservazione presentata da COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli - Puglia riguarda un punto non oggetto di modifica con la presente consultazione, ovvero la proposta di scheda dell'operazione 21.2.B. In tale ambito, l'Autorità di Gestione precisa che l'eventuale introduzione di ulteriori misure di emergenza, come ad esempio la M21 dedicata al comparto zootecnico, sarà oggetto di specifica consultazione del Comitato di Sorveglianza. Quanto alle risorse finanziarie necessarie, sarà valutata la migliore soluzione possibile per la loro quantificazione e la conseguente modifica del Piano finanziario del PSR, anche alla luce dello stato di attuazione delle misure e degli impegni vincolanti già assunti. Per tali motivazioni, pur prendendo atto delle soluzioni prospettate, la proposta è irricevibile.